

LEGGE 21 dicembre 2021, n. 34.

Istituzione del Garante regionale della persona anziana.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Garante regionale della persona anziana

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Garante regionale della persona anziana.

2. Il Garante regionale della persona anziana opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. È istituito, alle dirette dipendenze del Garante, per l'esercizio delle sue funzioni, l'ufficio del Garante regionale per la persona anziana. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro è individuato il personale ed è stabilita la sede dell'ufficio.

4. L'incarico del Garante della persona anziana ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo previsti compensi né alcun rimborso spese per lo svolgimento di tale incarico.

Art. 2.

Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità

1. Il Garante regionale della persona anziana è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta.

2. Requisiti per la nomina a Garante regionale per la persona anziana sono, oltre alla cittadinanza italiana e alla residenza nel territorio della Regione, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia.

3. Non possono essere nominati Garante regionale della persona anziana i dipendenti dell'amministrazione regionale, i magistrati, i deputati regionali, gli amministratori dei comuni e degli enti di area vasta, i membri del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, in generale, tutti coloro che ricoprono ruoli istituzionali di governo regionale, nazionale o europeo".

4. Non sono nominabili a Garante regionale per la persona anziana coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi e coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

5. Il Garante regionale per la persona anziana può essere revocato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con proprio decreto, previo parere della Commissione Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, per gravi e ripetute violazioni di legge.

Art. 3. *Funzioni*

1. Al Garante regionale della persona anziana sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani;
- b) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti degli anziani, anche provenienti dai diretti interessati, e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi;
- c) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone anziane siano erogate a livello regionale, provinciale e comunale, le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, attivandosi anche nei confronti dell'amministrazione interessata inadempiente, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni;
- d) vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e trasmette le proprie osservazioni in materia agli organi competenti;
- e) controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche o private convenzionate ed accreditate dalla Regione;
- f) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche convenzionate ed accreditate dalla Regione per garantire il rispetto dei diritti delle persone anziane, segnalando ai servizi sociali e, ove necessario, agli organi competenti, i contesti che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e di sicurezza;
- g) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali, provinciali e comunali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera c). Qualora tali omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali, provinciali e comunali, titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, a informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni e dell'obbligo ad adempiere;
- h) attua misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani;

i) segnala agli organi regionali, provinciali e comunali eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni anche non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;

l) propone agli organi regionali le eventuali risoluzioni da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti degli anziani;

m) propone agli organi competenti in materia iniziative di informazione e di promozione culturale sui temi dei diritti degli anziani;

n) promuove e cura la conoscenza e la diffusione tra i cittadini delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani, con particolare attenzione alle relative finalità;

o) propone all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro l'opportunità di iniziative per la concreta attuazione dei diritti degli anziani e della loro tutela;

p) chiede, con le forme e nei limiti di legge, l'accesso ai documenti amministrativi, a tutela dei diritti delle persone anziane.

Art. 4.

Relazione annuale

1. Il Garante regionale della persona anziana riferisce annualmente all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sull'attività svolta, attraverso una dettagliata relazione e propone le iniziative per l'incremento del benessere degli anziani, per le modalità partecipative delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

2. Alla relazione annuale è data adeguata pubblicità in sede regionale, provinciale e comunale.

Art. 5.

Diritto alla riservatezza

1. Il Garante regionale della persona anziana è tenuto agli obblighi di riservatezza, ai sensi della normativa vigente, in relazione ai casi dei quali viene a conoscenza in ragione del proprio incarico.

2. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 dicembre 2021.

DE
LZA

MUSUMECI

*Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro*

SCAVONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. d):

L'articolo 117 della Costituzione così recita:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁷³.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 671: *'Istituzione del Garante Regionale per i diritti del cittadino anziano'*.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Galvagno il 7 gennaio 2020.

Trasmesso alla Commissione 'Servizi Sociali e Sanitari' il 14 gennaio 2020 (adottato quale testo base ed abbinato nella seduta n. 309 del 3 novembre 2021).

Disegno di legge n. 975: *'Istituzione dell'ufficio del Garante regionale del cittadino anziano.'*

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Lantieri il 12 aprile 2021.

Trasmesso alla Commissione 'Servizi Sociali e Sanitari' il 27 aprile 2021 (abbinato nella seduta n. 312 del 9 novembre 2021).

Disegno di legge n. 1069: *'Istituzione del Garante regionale della Terza età'*.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Calderone e Savona il 22 settembre 2021.

Trasmesso alla Commissione 'Servizi Sociali e Sanitari' il 29 settembre 2021 (abbinato nella seduta n. 310 del 4 novembre 2021).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 309 del 3 novembre 2021, n. 310 del 4 novembre 2021, n. 312 del 9 novembre 2021 e n. 322 del 7 dicembre 2021.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 312 del 9 novembre 2021.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 278 del 24 novembre 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 322 del 7 dicembre 2021.

Relatore: Margherita La Rocca.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2021 e n. 306 del 15 dicembre 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 306 del 15 dicembre 2021.

(2021.51.2901)012